



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Competitività

**PO FESR 2007-2013
Asse VI - Linea 6.1 - Azione 6.1.4**

**Avviso per l'erogazione di
"Aiuti ai programmi di investimento promossi
da Micro e Piccole Imprese"**

***Linee Guida delle procedure
amministrative di gestione
del Titolo II***

Titolo II - LINEE GUIDA

1. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi agevolativi le microimprese ed imprese di piccola dimensione, così come definite dall'articolo 10 del Regolamento n. 1 del 19 gennaio 2009 (di seguito Regolamento).

La microimpresa è un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. La piccola impresa è un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro.

In particolare, rientrano in questo strumento agevolativo le imprese che intendono realizzare una iniziativa nell'ambito di uno dei codici Ateco ammissibili elencati nell'**allegato A** parte integrante dell'Avviso pubblico approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 237 del 13 febbraio 2013 e s.m. e i. (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 37 del 7 febbraio 2013) ed appartenenti alle seguenti categorie:

- a) imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85;
- b) imprese che realizzano programmi di investimento nel settore del commercio riferiti alle seguenti attività:
 - esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all'ingrosso classificati esercizi di vicinato; per esercizio di vicinato si intendono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq;
 - esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all'ingrosso classificati M1. medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 251 a 600 mq;
 - esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all'ingrosso classificati M2. medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 601 a 1.500 mq (LR n. 11/2003);
 - servizi di ristorazione di cui al gruppo "56" della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007", ad eccezione delle categorie "56.10.4" e "56.10.5";
 - attività di commercio elettronico; per commercio elettronico si intende l'attività commerciale - ovvero quella di acquisto di merci in nome e per conto proprio e la loro rivendita - svolta tramite la rete internet, mediante l'utilizzo di un portale o sito web (e-commerce).
- c) imprese, non iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, che realizzano investimenti riguardanti il settore delle attività manifatturiere di cui alla sezione "C", il settore delle costruzioni di cui alla sezione "F" ed il settore dei servizi di comunicazione ed informazione di cui alla sezione "J" della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007".

Si segnala che per la categoria 47.26.00 "Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)" sono ammissibili esclusivamente gli investimenti riguardanti le altre attività esercitate dall'impresa con esclusione di quelle inerenti l'attività di commercio al dettaglio di generi di monopolio e le attività di giochi, lotterie e scommesse.

2. Investimenti ammissibili

Il finanziamento deve essere destinato esclusivamente:

- a. alla creazione di una nuova unità produttiva;
- b. all'ampliamento o ammodernamento di una unità produttiva esistente;
- c. alla diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
- d. ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.

Il progetto di investimento iniziale deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi prefissati dal Soggetto Proponente ed indicati nella domanda di agevolazione.

3. Cumulabilità con altri aiuti

Gli aiuti di cui al presente Avviso sono cumulabili sia con gli aiuti erogati sotto forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia di cui al Regolamento Regionale 27 aprile 2011 n. 7 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 02/05/2011 e sia con gli aiuti

de minimis di cui all'art. 5, comma 1 (aiuti in forma di garanzie, controgaranzie e cogaranzie), di cui al Reg. Regionale n. 2 del 31/01/2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 suppl. del 02/02/2012.

4. Domanda di ammissione del finanziamento ai contribuiti

La domanda di agevolazione deve essere presentata dalle imprese interessate direttamente al Soggetto Finanziatore o per il tramite di un Confidi. Il Business plan, con tutti i dati inerenti l'investimento da realizzare, deve essere redatta compilando il form (allegato A e B) presente sul sito www.sistema.puglia.it e trasmessa al Soggetto Finanziatore.

La domanda di agevolazione, deve essere firmata dall'impresa, utilizzando obbligatoriamente il modulo di cui all'apposito allegato (allegato C) scaricabile dal sistema e deve essere consegnata al Soggetto Finanziatore. Successivamente, una volta compilate dal Soggetto Finanziatore le schede A1, A2 e A3 dell'allegato A sul sistema, potrà essere generata in automatico la domanda (allegato C).

Il Soggetto Finanziatore successivamente deve trasmettere in via cartacea, con il resto della documentazione, la domanda telematica di agevolazione (allegato C) firmata e timbrata in originale dall'impresa.

I Soggetti Finanziatori dovranno essere in possesso:

- di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)" rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 Aprile 2005, n. 97";
- di "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004".

A seguito della presentazione della domanda di agevolazione da parte dell'impresa beneficiaria, il Soggetto Finanziatore produrrà una "dichiarazione di ammissibilità" (allegato D) attestante la data di presentazione della domanda da parte dell'impresa stessa ed invierà tramite PEC la dichiarazione a Puglia Sviluppo S.p.A. all'indirizzo: avvisopiccoleimprese@pec.rupar.puglia.it. Una copia dell'allegato D deve essere consegnato all'impresa proponente.

La data di presentazione della domanda da parte del Soggetto Proponente, attestata all'interno della dichiarazione di ammissibilità, determina il momento a partire dal quale possono essere sostenute le spese e, quindi, il momento in cui possono essere avviati gli investimenti. Se viene presentato un titolo di spesa con data antecedente alla data di cui sopra, l'intero programma di investimenti è ritenuto inammissibile. In alcuni casi particolari, a prescindere dalla data dei titoli di spesa (fatture), se la documentazione fornita dimostra in maniera incontrovertibile (ad es. nel caso di opere murarie dichiarazione di fine lavori o dichiarazione di conformità degli impianti) che gli investimenti sono stati già realizzati prima della presentazione della domanda, il progetto di investimenti è ritenuto inammissibile.

Nel caso in cui l'impresa si rivolga ad un Confidi, lo stesso dovrà attestare la data di presentazione della domanda da parte del Soggetto Proponente tramite comunicazione via PEC da inoltrare al Soggetto Finanziatore che dovrà istruire la domanda di finanziamento.

Il Soggetto Finanziatore può richiedere a Puglia Sviluppo, se necessario, lo sblocco dell'allegato D al fine di modificare alcuni contenuti inseriti nelle schede A1, A2 e A3. Si rammenta, una volta effettuate le modifiche, che sarà necessario rigenerare, salvare e stampare l'allegato C e D e rinviare questo ultimo tramite PEC. Si segnala, che quando si rigenera l'allegato D il sistema assegna per default la data del giorno, sarà cura del Soggetto Finanziatore inserire la data esatta di presentazione della domanda da parte del Soggetto Proponente, coerente con la data inserita nel primo allegato D generato precedentemente alla richiesta di sblocco dello stesso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 2 dell'Avviso l'impresa può rivolgersi, prima della presentazione della domanda alla Regione da parte del Soggetto Finanziatore, ad altro Soggetto Finanziatore. La procedura prevede che l'impresa invii comunicazione su carta intestata con firma e timbro, via fax a Puglia Sviluppo S.P.A. al n. 080 54988120/54988164, richiedendo il cambio del SF, riportando gli estremi della domanda presentata ai sensi del Titolo II e indicando il precedente SF ed il nuovo SF. A seguito di questa comunicazione, il nuovo SF deve inviare sempre via fax

comunicazione su carta intestata indicando, sulla scorta della richiesta effettuata dall'impresa, di voler valutare la domanda presentata dall'impresa stessa ai sensi del Titolo II. Il SF dovrà precisare l'operatore bancario che dovrà valutare la domanda dell'impresa.

Inoltre, se l'impresa decide di rivolgersi ad altro Soggetto Finanziatore, per il medesimo investimento, ai fini dell'ammissibilità delle spese rileva la data di presentazione della domanda al primo Soggetto Finanziatore.

Si ribadisce, quindi, che a seguito di presentazione della domanda da parte del Soggetto Proponente, il Soggetto Finanziatore dovrebbe subito compilare le schede A1, A2 e A3 e generare in tempi brevi l'allegato C (domanda impresa) e l'allegato D (dichiarazione di ammissibilità). Dopo aver trasmesso tempestivamente tramite PEC l'allegato D, al fine di consentire all'impresa di iniziare eventualmente gli investimenti, il SF potrà procedere alla sua valutazione del merito creditizio dell'impresa.

Il Soggetto Finanziatore può inoltrare la domanda a Puglia Sviluppo S.p.A., dopo aver proceduto alla verifica della conformità della domanda di agevolazione alle disposizioni del Titolo II del Regolamento e dopo aver deliberato il finanziamento bancario.

Alla domanda, da compilare online, deve essere allegata tramite upload e mediante invio cartaceo a Puglia Sviluppo S.p.A., la seguente documentazione:

- Attestazione di vigenza sottoscritta dal legale rappresentante con dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- Attestazione contenente la dicitura antimafia sottoscritta dal legale rappresentante con dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- atto costitutivo e statuto (laddove previsto);
- preventivi o fatture;
- computo metrico;
- relazione tecnica ed elaborati grafici (planimetrie, layout);
- autorizzazioni amministrative.

Per le imprese che operano nel settore del commercio sarà necessario acquisire:

- per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati "esercizi di vicinato" la comunicazione di esercizio di attività commerciale che hanno trasmesso al Comune di appartenenza;
- per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati M1 e M2 (LR 11/2003) l'autorizzazione comunale all'esercizio della loro attività.

L'impresa dovrà fornire un idoneo titolo di disponibilità registrato (contratto di locazione, comodato, compravendita...) della sede dove intende realizzare il programma di investimenti oggetto di richiesta di agevolazioni. Tale titolo di disponibilità deve presentare una durata coerente con le tempistiche prescritte di mantenimento dei beni agevolati (n. 5 anni dalla data di erogazione del contributo).

Inoltre, sarà necessario acquisire:

- licenze ed autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività;
- documentazione attestante adeguata destinazione d'uso;
- visura camerale ordinaria riportante il codice Ateco ammissibile oggetto di richiesta di agevolazione.

Per investimenti di particolare complessità ed entità potrà essere richiesta una perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all'albo attestante la congruità dei costi e la funzionalità di tutte le spese previste nel piano degli investimenti proposto alle agevolazioni.

Non sono ammissibili ai sensi del Titolo II le forniture attraverso un contratto "chiavi in mano". Nel caso in cui lo stesso fornitore fatturi sia le opere di ristrutturazione e sia attrezzature ed arredi, deve essere fornita perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale attestante che tutte le forniture sono avvenute a valori di mercato senza ricarico sul prezzo, non ci sono state operazioni intermedie che hanno generato aumento del prezzo rispetto al

valore di mercato, non ci sono state rifatturazioni intermedie e tutti i beni sono stati venduti allo stato "nuovi di fabbrica".

Con riferimento ad investimenti che prevedono la realizzazione di un impianto fotovoltaico, lo stesso deve essere presentato nell'ambito di un progetto organico e funzionale secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 2 dell'Avviso del Titolo II. Il progetto dovrebbe prevedere, quindi, oltre l'impianto fotovoltaico anche eventualmente l'acquisto di attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività oggetto di agevolazione, nonché opere murarie per la ristrutturazione dell'immobile.

Tenuto conto che l'energia prodotta con l'impianto fotovoltaico deve essere utilizzata esclusivamente per l'esercizio dell'attività di impresa oggetto di agevolazione, deve essere fornita una perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale attestante:

- che il piano di investimenti presentato ai sensi dell'Avviso pubblico del Titolo II prevede anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico e che il costo previsto è congruo;
- la capacità produttiva annua dell'impianto fotovoltaico in KW;
- il consumo di energia annuo in kw per lo svolgimento dell'attività di impresa.

Nel caso che, a seguito di perizia, risulti che la capacità produttiva annua dell'impianto fotovoltaico sia superiore al consumo di energia annuo in kw per lo svolgimento dell'attività di impresa, il contributo verrà calcolato sulla quota parte di investimento per la realizzazione dell'impianto pari, in termini percentuali, alla quota proporzionale di consumo di energia annuo per lo svolgimento dell'impresa rispetto all'energia prodotta dall'impianto.

Si segnala che ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'Art. 9 "Condizioni per la cumulabilità di incentivi" del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 e s.m. e i. *"Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art. 7 non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell'investimento."*

Di conseguenza, la Regione provvederà, in tutti i casi in cui una impresa richieda agevolazioni per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, ad inviare una comunicazione scritta al Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. contenente le informazioni relative alla domanda presentata ai sensi del Titolo II con particolare riferimento al nome dell'impresa, al costo dell'impianto fotovoltaico, all'importo del contributo pubblico ed alla percentuale del contributo rispetto al costo del progetto.

Il Soggetto Finanziatore una volta compilati tutti i campi del form online, dovrà trasmettere in via telematica a Puglia Sviluppo S.p.A. l'allegato A (generato dal sistema con i dati precedentemente inseriti) e tramite upload l'allegato B (il cui form è scaricabile dal sito www.sistema.puglia.it e potrà essere compilato off line) compilato in tutte le sue parti, nonché tutta la documentazione richiesta a supporto (computo metrico, preventivi etc.). Entrambi gli Allegati dovranno essere timbrati e firmati dall'impresa proponente e, successivamente, inviati in originale a Puglia Sviluppo S.p.A.

L'allegato A, da inviare in via cartacea, deve essere definitivo (non in bozza) e si può stampare in via definitiva solo successivamente all'invio telematico entrando nel menu domande inviate.

Mentre il Soggetto Finanziatore potrà inviare tramite PEC la dichiarazione di ammissibilità, potrà procedere all'invio della domanda di agevolazione e di tutta la documentazione relativa all'investimento solo successivamente alla deliberazione di concessione del finanziamento.

Il finanziamento del Soggetto Finanziatore deve essere riferito all'investimento proposto per l'agevolazione (pertanto, non deve essere superiore all'importo del medesimo). L'importo del finanziamento può essere superiore ai parametri utilizzati per il calcolo del contributo, nel caso in cui il programma di investimento ritenuto organico e funzionale risulti essere di importo superiore ai limiti previsti.

Infine, a corredo della domanda di agevolazione, Puglia Sviluppo S.p.A. potrà richiedere l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'espletamento dell'attività istruttoria.

Inoltre, per gli investimenti cui è concesso un contributo di importo superiore ad € 150.000,00, assoggettati, quindi, alle disposizioni in materia di antimafia, sarà cura della Regione richiedere, sulla base della modulistica prevista compilata a cura dell'impresa, alla competente prefettura la relativa certificazione antimafia.

La costruzione dei locali deve eseguirsi su terreno di proprietà dell'impresa ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a quella del finanziamento.

Qualora l'investimento sia localizzato in locali diversi da quelli ove l'impresa risulti avere la propria sede, la circostanza dovrà essere documentata in apposita certificazione resa dall'impresa stessa.

5. Forma dell'agevolazione

L'aiuto sarà erogato in forma di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore. A tale aiuto – nei casi di cui al seguente punto 7.1 – potrà associarsi un contributo aggiuntivo in conto impianti calcolato sulle spese in macchinari ed attrezzature.

6. Importo massimo del finanziamento

Le agevolazioni saranno calcolate, indipendentemente dall'ammontare del progetto ammissibile, su un importo finanziato massimo come stabilito dal regolamento n. 1 del 19 gennaio 2009 e s.m. e i.

Sono esclusi dal finanziamento i progetti di investimento iniziale di importo inferiore ad Euro 30 mila.

Nel caso in cui il finanziamento concesso dal Soggetto Finanziatore risulti essere di importo almeno pari all'entità dell'investimento iniziale indicata nella domanda di agevolazione, i soggetti beneficiari non sono obbligati ad apportare il contributo finanziario previsto dall'articolo 2, comma 5, del Regolamento.

7. Agevolazioni

7.1 Contributo in conto capitale

Con esclusivo riferimento agli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature, potrà essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti con le limitazioni previste dal regolamento n. 1 del 19 gennaio 2009 e s.m.i..

7.2 Misura del contributo sul montante interessi

Il contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi viene riconosciuto in misura pari all'Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano "il Sole 24 Ore" il giorno della stipula del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, maggiorato del 4,00% (400 punti base). Tale contributo, che sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento "francese a rate costanti semestrali", non potrà essere superiore al tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore.

Qualunque sia la maggior durata del contratto di finanziamento, il contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi sarà calcolato con riferimento ad una durata massima del finanziamento di:

- a. un periodo eventuale di preammortamento di non oltre 24 mesi e di sette anni di ammortamento per i finanziamenti destinati alla creazione, all'ampliamento e/o all'ammodernamento dello stabilimento;

- b. un periodo eventuale di preammortamento di non oltre 12 mesi e di quattro anni di ammortamento per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze.

Nell'ipotesi in cui la durata dei contratti di finanziamento risulti superiore a quella massima di riconoscimento del contributo, il contributo medesimo verrà determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati per le durate sopra indicate.

8. Ammissione del finanziamento ai contributi

Come già detto, il Soggetto Finanziatore provvede all'inoltro della domanda dell'impresa e di tutta la documentazione inerente l'investimento a Puglia Sviluppo S.p.A. in forma cartacea. Provvede, invece, all'invio tramite PEC della dichiarazione di ammissibilità.

Puglia Sviluppo S.p.A. provvederà ad iniziare l'istruttoria della ammissibilità dell'agevolazione dopo la ricezione in via telematica dell'allegato A, dell'allegato B, della visura camerale, dei preventivi e dell'ulteriore documentazione inerente l'investimento. Successivamente, acquisita la documentazione cartacea, Puglia Sviluppo S.p.A. procederà a verificare, prima del proseguimento dell'attività istruttoria, che i dati inseriti nel sistema siano conformi con la documentazione cartacea ricevuta. In seguito, procederà all'istruttoria tecnica, economica e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario derivante dalla gestione, accerta la pertinenza e l'ammissibilità delle spese e, quindi, l'agevolabilità dell'iniziativa.

L'avvenuta concessione del finanziamento costituisce elemento positivo sulla rischiosità dell'investimento e sulla coerenza della copertura finanziaria, di cui si terrà conto nel procedimento istruttorio di cui al paragrafo precedente.

La Regione provvede periodicamente, rispettando l'ordine cronologico di ricezione delle domande inviate in via telematica da parte dei Soggetti Finanziatori e dopo aver acquisito il parere del Comitato Tecnico Regionale, all'ammissione ad agevolazione delle iniziative istruite positivamente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, comunicando il provvedimento ai richiedenti ed ai Soggetti Finanziatori.

La composizione ed i compiti del Comitato Tecnico sono definiti nella DGR n. 208 del 25 febbraio 2009, così come modificata dalla successiva DGR n. 627 del 21 aprile 09.

9. Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle previste dall'articolo 14 del Regolamento, che di seguito si riporta.

1. Sono ammissibili le spese per:
 - a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell'importo dell'investimento in attivi materiali;
 - b. opere murarie e assimilate;
 - c. infrastrutture specifiche aziendali;
 - d. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività di rappresentanza, nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni; per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto di materiale di trasporto. Per quanto riguarda gli automezzi sono ammissibili solo se strettamente necessari al ciclo di produzione;
 - e. acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
 - f. trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.
2. In caso di acquisto di un immobile, sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.

3. Le spese di progettazione ingegneristica e di direzione lavori sono ammissibili nel limite del 5% dell'investimento.

Con riferimento al punto 1, lettera d), per le imprese esercenti l'attività di trasporto, l'acquisto di automezzi è ammissibile esclusivamente nel caso di imprese di trasporto persone.

Nel caso di acquisto di un immobile "a corpo", l'impresa dovrà produrre, anche per il tramite del Soggetto Finanziatore, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta da un tecnico abilitato che contenga una stima del valore del suolo aziendale scorporandolo rispetto al valore dell'immobile.

In linea di principio, con riferimento ai mezzi mobili targati, sono ammissibili solo se strettamente funzionali e pertinenti rispetto all'attività ammissibile svolta dall'impresa, devono essere immatricolati autocarro e nel caso di autovetture devono essere furgonate (prive di sedili posteriori).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, le seguenti spese non sono comunque ammissibili:

- a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- b. le spese relative all'acquisto di scorte;
- c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- d. i titoli di spesa regolati in contanti;
- e. le spese di pura sostituzione;
- f. le spese di funzionamento in generale;
- g. tutte le spese di leasing;
- h. tutte le spese non capitalizzate;
- i. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
- j. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.

10. Variazioni al programma approvato

Come indicato nell'art. 16 del Regolamento non sono ammesse modifiche e variazioni al programma così come agevolato.

Non sono considerate modifiche e variazioni:

- modifiche dell'identità del fornitore rispetto a quella indicata in fase istruttoria;
- sostituzioni o modifiche di macchinari ed attrezzature, nei limiti della spesa originariamente prevista, che non alterano la funzionalità dei singoli beni di investimento;
- con riferimento alle spese per opere murarie, fermo restando il programma costruttivo presentato in fase istruttoria, variazioni di costi relativi alle voci previste dal computo metrico.

Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti rispetto a quanto indicato nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

11. Documentazione a corredo della domanda di erogazione del contributo

L'impresa beneficiaria, anche per il tramite del Soggetto Finanziatore o del Confidi, entro 2 mesi dalla documentata conclusione dell'investimento (data ultimo titolo di spesa ammissibile), inoltra a Puglia Sviluppo S.p.A. la richiesta di erogazione del contributo unitamente alla seguente documentazione:

- a. copia autentica o conforme all'originale del contratto di finanziamento;
- b. la documentazione attestante l'avvenuta erogazione del finanziamento (contabili bancarie ed estratti conto bancari) ovvero in alternativa attestazione della banca riportante l'avvenuto accredito del mutuo;

- c. copia dei titoli di spesa debitamente quietanzati ed annullati con la dicitura "Operazione Cofinanziata dall'U.E - P.O. Puglia FESR 2007-2013 - Asse VI - Azione 6.1.4";
- d. documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento a saldo dei titoli di spesa (copie assegni, RIBA, liste movimenti firmate e timbrate dalla banca, contabili bonifico corredati da contabili bancarie ed estratti conto bancari);
- e. copia delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie allo svolgimento dell'attività (solo nel caso in cui non sono state già acquisite in Fase Istruttoria);
- f. libro cespiti riportante la registrazione dei cespiti previsti nel progetto rendicontato.

La richiesta di erogazione del contributo (scheda A12) generata automaticamente dal sistema, deve essere stampata, firmata dall'impresa proponente ed inviata tramite PEC all'indirizzo avvisopiccoleimprese@pec.rupar.puglia.it.

Nel caso in cui l'impresa abbia terminato gli investimenti e non abbia ancora ricevuto comunicazione di ammissione alle agevolazioni con allegata la Determina di concessione provvisoria delle agevolazioni, sarà necessario effettuare richiesta provvisoria di erogazione del contributo su carta intestata dell'impresa, che deve essere compilata ed inviata entro 2 mesi dalla conclusione dell'investimento. È disponibile nell'area "Titolo II", sezione Modulistica, il Modulo in formato word che può essere scaricato e successivamente compilato dall'impresa stessa.

In ogni caso, sarà necessario compilare online la scheda A12 a cura del Soggetto Finanziatore. Come su indicato, l'impresa può trasmettere direttamente, a Puglia Sviluppo S.p.A., la richiesta di erogazione del contributo con tutta la documentazione indicata nel presente articolo. Al fine di consentire, il caricamento della documentazione a supporto della scheda A12, l'impresa deve fornire in copia al Soggetto Finanziatore tutta la documentazione trasmessa a Puglia Sviluppo S.p.A.

Inoltre, l'azienda anche per il tramite del Soggetto Finanziatore o del Confidi, dovrà fornire:

- 1) Attestazione di vigenza sottoscritta dal legale rappresentante con dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- 2) Attestazione contenente la dicitura antimafia sottoscritta dal legale rappresentante con dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- 3) Nel caso di opere murarie dovrà essere prodotta la dichiarazione di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale (la dichiarazione può essere resa anche da un tecnico della Banca finanziatrice) attestante la conformità alle autorizzazioni ottenute (indicando estremi delle stesse), il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso nonché la natura dei lavori eseguiti e la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti;
- 4) Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) del legale rappresentante di rinuncia alle altre agevolazioni e attestante gli impegni presi con la richiesta di agevolazione (modulo scaricabile dall'area modulistica);
- 5) Dichiarazioni liberatorie dei fornitori (modulo scaricabile dall'area modulistica) firmate e timbrate in originale sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN);
- 6) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) di conformità delle copie delle fatture e delle attestazioni di pagamento ai documenti originali (da scaricare area modulistica);
- 7) Dichiarazione (DSAN) sostitutiva di atto notorio prevista dall'art. 7 comma 4 del Regolamento n. 1 del 19 gennaio 2009 (da scaricare area modulistica).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16bis, comma 10, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 saranno gli uffici regionali ad acquisire d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio.

La documentazione di spesa è costituita da fatture quietanzate¹ ovvero, per l'acquisto di locali, dalla copia registrata del relativo contratto (rogito del notaio).

Nel caso di acquisto di immobile, il rogito deve essere annullato con la dicitura "Operazione Cofinanziata dall'U.E - P.O. Puglia FESR 2007-2013 - Asse VI - Azione 6.1.4".

¹ La quietanza di cui ogni fattura deve essere munita, consiste, in una lettera liberatoria rilasciata dal fornitore.

Per gli investimenti immobiliari, la predetta documentazione deve essere integrata dalla planimetria annotata con la singola destinazione dei locali e, se trattasi di ampliamento, con l'indicazione di quelli preesistenti.

Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per l'attività d'impresa.

L'acquisto o la costruzione di locali ad uso promiscuo è finanziabile per la sola quota di investimento funzionale all'attività oggetto di agevolazione. Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte inerente l'investimento da agevolare deve risultare da perizia giurata.

12. Erogazione del contributo

Puglia Sviluppo S.p.A., ricevuta la documentazione di cui all'articolo 11, acquisisce per le imprese soggette a questi adempimenti la documentazione attestante che l'impresa richiedente sia in regola con il versamento delle quote ai fondi paritetici di sostegno al reddito in caso di crisi aziendali, eventualmente istituiti dalla contrattazione del settore economico di riferimento. In seguito, Puglia Sviluppo S.p.A. verifica la documentazione finale di spesa e redige una relazione sullo stato finale del programma di investimento, che evidenzia il raggiungimento degli obiettivi previsti da detto programma nonché l'ammissibilità e la pertinenza dei costi sostenuti. La Regione, alla luce della relazione prodotta da Puglia Sviluppo S.p.A., provvede alla erogazione in unica soluzione all'impresa sia del contributo di cui all'art. 5 aggiornato al medesimo tasso con cui è calcolata l'agevolazione sia l'eventuale contributo in conto impianti, calcolato nella misura indicata al precedente paragrafo 7.1.

13. Stabilità dei beni oggetto di agevolazione

La dichiarata e documentata destinazione aziendale dei beni oggetto di finanziamento deve essere mantenuta, per cinque anni dalla data di erogazione del contributo, sotto pena di revoca.

14. Revoca dei contributi

La Regione (anche per il tramite di Puglia Sviluppo S.p.A.) si riserva in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, sia presso la banca sia presso l'impresa, la sussistenza delle condizioni e finalità del finanziamento ammesso ai contributi.

Come previsto dall'art. 17 del Regolamento si procederà alla revoca delle agevolazioni nei seguenti casi:

- a. l'investimento non sia completato entro 12 mesi dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni effettuata dalla Regione;
- b. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
- c. le imprese non risultino in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (norme per il diritto di lavoro dei disabili);
- d. l'impresa richiedente non sia in regola con il versamento delle quote ai fondi paritetici di sostegno al reddito in caso di crisi aziendali, eventualmente istituiti dalla contrattazione del settore economico di riferimento;
- e. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;
- f. siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

In caso di motivata necessità determinata dalla tipologia di investimenti previsti, sarà possibile accordare una eventuale proroga del termine di cui alla lettera a) del precedente comma.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, i contributi saranno revocati totalmente o parzialmente.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/98, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall'impresa alla Regione, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Per fatti non imputabili all'impresa, i contributi indebitamente percepiti saranno maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

15. Subentro nella titolarità delle agevolazioni

Ai sensi del Titolo II è possibile che, successivamente alla domanda di agevolazione, al soggetto richiedente ne subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio. Il soggetto proponente deve trasmettere istanza motivata, sottoforma di atto notorio, a Puglia Sviluppo S.p.A. rilasciando adeguate motivazioni alla base della scelta di procedere a tale operazione (fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda). Prima di perfezionare tale operazione, il soggetto proponente deve attendere l'autorizzazione scritta da parte di Puglia Sviluppo S.p.A. Successivamente, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e, qualora già emessa, della concessione delle agevolazioni fornendo tutta la documentazione relativa al subentro nella titolarità delle agevolazioni (una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il legale rappresentante della nuova impresa si impegna a far fronte a tutti gli obblighi inerenti la domanda presentata dal soggetto proponente ai sensi del Titolo II del Regolamento regionale n. 1/2009, atto di cessione e per la subentrante: atto costitutivo, statuto, Attestazione di vigenza sottoscritta dal legale rappresentante con dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente tra l'altro indicazione della sede e del codice Ateco oggetto di agevolazioni, Attestazione contenente la dicitura antimafia sottoscritta dal legale rappresentante con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, DSAN legale rappresentante impresa subentrante attestante l'impegno ad utilizzare i beni agevolati e di non distoglierli dall'uso prima di 5 anni dalla data di erogazione del contributo, documentazione attestante l'eventuale subentro nel contratto di finanziamento stipulato per la copertura dell'investimento oggetto di agevolazioni, titolo di disponibilità dell'immobile, autorizzazioni/licenze/comunicazioni necessarie all'esercizio dell'attività per l'impresa subentrante).

Il soggetto subentrante deve possedere i medesimi requisiti, richiesti per l'accesso alle agevolazioni ai sensi del Titolo II, del soggetto cedente.

16. Affitto di azienda o di ramo di azienda

Nel caso in cui un'impresa, che ha presentato domanda di agevolazioni ai sensi del Titolo II per un programma di investimenti che essa stessa intende sostenere o che ha sostenuto nell'ambito di una propria unità produttiva, abbia intenzione di cedere ad un altro soggetto, mediante contratto di affitto, la gestione dell'azienda o del ramo d'azienda nell'ambito del quale si sviluppa il detto programma, essa può, in particolari ed eccezionali casi e fornendo le necessarie garanzie, rispettivamente, avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento della validità della domanda stessa o dell'eventuale determina di concessione.

Tale operazione, nel caso di fitto di ramo di azienda, può essere consentita per ogni impresa per un solo ramo di azienda.

A tal proposito, il soggetto proponente deve trasmettere istanza motivata di autorizzazione alla cessione dell'azienda con contratto di affitto, sottoforma di atto notorio, a Puglia Sviluppo S.p.A e nella stessa deve indicare le motivazioni che stanno alla base della decisione e che impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione in proprio, le notizie e le informazioni sul soggetto subentrante nella conduzione e su ogni altro elemento utile alla valutazione, circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione di affitto, l'interesse pubblico che potrebbe condurre o che ha condotto alla concessione delle

agevolazioni. Inoltre, il soggetto proponente deve dichiarare che rimane, comunque, l'unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto di tali impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal conduttore. Successivamente, l'impresa deve fornire tutta la documentazione inerente l'operazione di fitto d'azienda (atto notarile di fitto, Attestazione di vigenza sottoscritta dal legale rappresentante con dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente tra l'altro indicazione della sede e del codice Ateco oggetto di agevolazioni, Attestazione contenente la dicitura antimafia sottoscritta dal legale rappresentante con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, atto costitutivo del nuovo soggetto, copia del documento di riconoscimento in corso di validità del nuovo soggetto o del rappresentante legale della nuova società, copia della voltura di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie utili allo svolgimento dell'attività, copia del libro dei cespiti ammortizzabili dell'impresa).

Il soggetto subentrante deve possedere i medesimi requisiti, richiesti per l'accesso alle agevolazioni ai sensi del Titolo II, del soggetto cedente.

17. Cessione del credito

È consentito che l'impresa titolare delle agevolazioni possa rilasciare regolare procura speciale all'incasso o effettuare cessioni di credito in relazione alle agevolazioni medesime. A tal fine le cessioni del credito e le procure speciali devono essere notificate alla REGIONE per la conseguente presa d'atto; in attesa della citata presa d'atto e della certificazione antimafia, l'erogazione delle agevolazioni resta sospesa.

Allegato 1

SETTORI ESCLUSI DAGLI INTERVENTI AGEVOLATIVI
(Classificazione ISTAT 2007)

Sono validi i divieti e le limitazioni derivanti dalle vigenti normative dell'Unione Europea.
Ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento, oltre al settore turismo, sono esclusi anche i seguenti settori:

1. pesca e acquacoltura;
2. costruzione navale;
3. industria carboniera;
4. siderurgia, così come definito nell'allegato B della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento di cui alla comunicazione numero C(2002) 315, pubblicata nella G.U.C.E. C70 del 19.3.2002;
5. fibre sintetiche.

Non sono ammissibili le attività connesse con la produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato; è ammissibile la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, esclusa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n. 1898/87.

Non sono ammissibili le seguenti classi:

- 10.1 "Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne";
- 10.2 "Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi";
- 10.3 "Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi";
- 10.4 "Produzione di oli e grassi vegetali e animali";
- 10.51 "Industria lattiero - casearia, trattamento igienico, conservazione del latte";
- 10.6 "Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei";
- 10.90 "Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali";
- 10.81 "Produzione di zucchero";
- 10.83 "Lavorazione del tè e del caffè";
- 10.89 "Produzione di altri prodotti alimentari nca";
- 11.01 "Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici"
- 11.02 "Produzione di vini da uve";
- 11.03 "Produzione di sidro ed altri vini a base di frutta";
- 11.04 "Produzione di altre bevande fermentate non distillate";
- 11.06 "Produzione di malto";
- 12.0 "Industria del tabacco".

Inoltre, l'esclusione si applica ai seguenti gruppi:

- 46.2 "Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi" (tutto il gruppo)
- 46.3 "Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco" (tutto il gruppo)

ed alle categorie 47.73.10 "farmacie", "56.10.4" e "56.10.5".

Infine, per la categoria 47.26.00 "Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)" sono ammissibili esclusivamente gli investimenti riguardanti le altre attività esercitate dall'impresa con esclusione di quelle inerenti l'attività di commercio al dettaglio di generi di monopolio e le attività di giochi, lotterie e scommesse.